

ELIO CONTI

Le proprietà fondiarie del Vescovado di Firenze nel dugento


Prefazione al volume:

Renzo Nelli

SIGNORIA ECCLESIASTICA E
PROPRIETÀ CITTADINA
MONTE DI CROCE TRA
XIII E XIV SECOLO

COMUNE DI PONTASSIEVE

MCMLXXXV



LE PROPRIETÀ FONDIARIE DEL VESCOVADO DI FIRENZE NEL DUGENTO

Questo libro analizza una signoria fondiaria nelle sue ultime fasi di sviluppo. Nelle grandi proprietà del contado fiorentino si verificano infatti, fra gli ultimi decenni del XII e i primi del XIII secolo, sostanziali modificazioni nei metodi di gestione e conseguentemente negli obblighi dei « coloni » e degli altri coltivatori verso i loro proprietari. Alla fine del XII secolo il vescovado fiorentino era il più grande proprietario di terre nel contado: i suoi possedimenti, generalmente organizzati in « corti », si concentravano nei dintorni di Firenze, nella parrocchia di San Quirico a Capalle (attuale comune di Campi Bisenzio), negli attuali comuni di Vaglia e di San Piero a Sieve, nella parrocchia di Santa Maria a Montebuiano (Barberino di Mugello), intorno al « castello » di Borgo San Lorenzo, nel piviere di San Cresci a Valcava e parrocchie limitrofe (attuale comune di Borgo San Lorenzo, a sud della Sieve), nell'attuale comune di Vicchio di Mugello, nelle tre parrocchie di San Niccolò a Vico, San Lorenzo a Montefiesole e Santa Lucia alla Pievecchia, tutte e tre nell'attuale comune di Pontassieve, a sud-est della « corte » di Monte di Croce, oggetto di questo libro, nei pivieri di Decimo e di Campoli e nella parrocchia di Santa Maria a Fabbrica, nell'attuale comune di San Casciano in Val di Pesa, e nell'attuale comune di Castelfiorentino.

Le notizie fornite dal *Bullettone* (sul quale v. il paragrafo sulle « fonti » di questo volume) sulla gestione di queste proprietà cominciano a diventare numerose nei primi decenni del secolo XIII. Prima che il vescovado entrasse in possesso della « corte » di Monte di Croce (1227), le prestazioni fornite dai coloni e dagli altri censuari – spesso gli scarni regesti del *Bullettone* non consentono di distinguere i veri e propri *fideles* dai conduttori di terreni non legati al vescovado da vincoli colonari – erano fra le più svariate. Un certo numero di coloni fornivano prestazioni tradizionali, comprendenti qualche giornata lavorativa sulle terre signorili insieme a quantitativi, generalmente modesti,

di cereali e di altri generi alimentari, censi in denaro e altri donativi, oltre al « dazio e accatto ». Un colono di Sesto Fiorentino, per esempio, il 12 febbraio 1208 promise di dare al vescovo ogni anno la sesta parte di 2 « opere con buoi » e di 2 « opere manuali al tempo della vendemmia », la sesta parte di un cognò (= 10 barili) di vino, 4 denari in sostituzione della consegna di carne di maiale (« pro porcho ») e la sesta parte di 9 denari « pro fressigno » o carne di castrato¹. La suddivisione in sestì della maggior parte delle prestazioni era evidentemente il prodotto della parcellazione di un antico « manso » o « podere » colonario. Analogamente, due fratelli della « corte » di Borgo San Lorenzo, il 15 marzo 1210, promisero ogni anno 12 denari in cambio di quattro giornate lavorative (« pro quatuor servitiis »), la terza parte di 4 staia di « annonna », di 24 pani e di 24 uova, e un porco (« pascadum »)². Le prestazioni annue di un colono della parrocchia di San Gimignano a Petroio (Tavarnelle Val di Pesa), donate al vescovo il 9 luglio 1212 dal priore dell'omonima chiesa, comprendevano 2 giornate lavorative, un barilotto di vino, 6 denari, 3 pani, un paio di galline e un paio di pulcini³. Ancora il 23 gennaio 1201 il vescovo concesse in perpetuo a due fratelli « certa case e terre » nella parrocchia di Sesto Fiorentino per l'annuo canone di una « opera falcis sive correngiati », la metà di una « opera con buoi », 6 denari, « et datium et accattum »⁴.

Il « dazio » o « accatto », un'imposta pubblica di cui la maggior parte dei proprietari dei coloni, anche privi di diritti di giurisdizione, si erano impadroniti nella seconda metà del secolo XII, era un'imposta in denaro, che generalmente i documenti non quantificano: da quanto mi risulta dalle ricerche fatte, soltanto un documento del monastero di Vallombrosa, dell'11 dicembre 1235, relativo a un colono della parrocchia di San Piero a Pitiana (Reggello), la stabilisce in 10 soldi l'anno⁵. In molte signorie fondiarie, dove peraltro non era esatta tutti gli anni, il suo ammontare variava di volta in volta, a seconda delle necessità finanziarie del proprietario. Nel 1204, per esem-

¹ *Bullettone*, in G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta*, Firenze 1758 [da ora in poi citato semplicemente LAMI], vol. II, p. 764. La *frescinga*, secondo il glossario di C. DU CANGE, equivarrebbe, a seconda dei testi citati, a « vitello », « scrofa adulta » o « porco selvatico adulto ». In un regesto del *Bullettone* del giugno 1255, relativo a un colono della parrocchia di Sant'Alessandro a Giogoli (Scandicci) si trova invece la seguente traduzione: la quarta parte « unius frassinghi sive castrati »: LAMI, II, 761.

² *Ibidem*, II, 798.

³ *Ibidem*, II, 719-20.

⁴ *Ibidem*, II, 763-64.

⁵ A.S.F., *Vallombrosa*, 11 dicembre 1235. Da ora in poi si ometterà, per i fondi conservati nell'Archivio di Stato di Firenze, il relativo rinvio.

pio, il nuovo abate di Passignano, trovando il monastero in debito di 600 lire, raccolse nel primo anno di carica, dalle « corti » attigue al monastero e da altri nuclei di proprietà rurali, un « dazio » complessivo di 382 lire e mezzo, pari a 7.650 soldi ⁶. L'abate della Badia fiorentina, secondo una testimonianza giudiziaria relativa ad un colono fuggitivo, nei trentadue anni dal 1184 a 1216 riscosse dai suoi « uomini » il « dazio » ogni tre o quattro anni ⁷.

Anche il vescovado di Firenze esigeva il « dazio » dai suoi « coloni e fedeli »: in un regesto del 28 giugno 1213 un giudice e « più altri rettori » di Borgo San Lorenzo « giurarono di raccogliere e di aiutare a raccogliere » annualmente, a favore del vescovado, « il dazio e l'imposta » ⁸. E il 19 novembre 1232 il vescovo Ardingo degli Abadinghi impose, forse per l'ultima volta, il « dazio e la colletta fra gli uomini del comune di San Cresci in Valcava fedeli del vescovado », per la somma di lire 100 ⁹. Poiché gli uomini di San Cresci a Valcava, che giurarono fedeltà al vescovo all'inizio del 1232, erano 95 ¹⁰, il « dazio » imposto ad ogni maschio adulto fu di circa una lira, pari a 20 soldi.

Anche quando le prestazioni contenute nei regesti del *Bullettone* non comprendono il « dazio », l'esistenza di questa imposta, finché restò di pertinenza del signore fondiario, va sottintesa, data la stringatezza dei regesti e l'estensione a tutti i « fedeli » del vescovado di questo obbligo fiscale.

I sudditi del conte Guido nella « corte » di Monte di Croce, l'anno precedente la vendita di questa signoria fondiaria al vescovado, nominarono « sindaci per prendere a mutuo lire 100 per pagare il dazio loro imposto dal detto conte » ¹¹. Poiché gli uomini che a Monte di Croce giurarono fedeltà al vescovo il 13 gennaio 1232 furono circa 190 ¹², alcuni dei quali erano già « fedeli » del vescovado prima del

⁶ Passignano, 1204.

⁷ P. SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. Santini, « Documenti di storia italiana », X, Firenze 1895, p. 243.

⁸ LAMI, II, 801.

⁹ *Ibidem*, I, 611.

¹⁰ *Ibidem*, II, 927-28.

¹¹ *Ibidem*, I, 57.

¹² *Ibidem*, II, 925-27: a questi vanno aggiunti 75 « masnadieri », che però erano esenti dal « dazio ». Nel dicembre 1227 gli « uomini » di Monte di Croce, che giurarono di obbedire al podestà eletto dal vescovo « in detta terra », « furono in numero di duecento »: *Ibidem*, I, 52. Il 20 marzo 1257 Lottieri di messer Rinuccio dei Visdomini, eletto dal vescovo podestà di Monte di Croce, giurò di esercitare fedelmente e legalmente la podesteria « alla presenza degli uomini di detta terra », che in numero di 197 giurarono a loro volta di obbedire ai suoi ordini: *Ibidem*, II, 53. Il giuramento era richiesto a tutti i maschi adulti fra i 15 e i 70 anni (« a 15 annis supra et a 70

1227, se il « dazio » globalmente imposto dal conte corrispondeva alla somma presa a prestito, l'imposta personale sui maschi adulti a Monte di Croce fu di poco superiore a 10 soldi. Un « dazio » di 10-12 soldi, tradotto in grano, equivaleva nei primi decenni del secolo XIII a circa 5 staia di grano¹³: una quantità non trascurabile nelle modeste prestazioni dei coloni, tenuto anche conto che una giornata lavorativa, come abbiamo visto, era monetizzata nel 1210 in 3 denari (un soldo equivaleva a 12 denari).

Quando mancavano le prestazioni di lavoro, i canoni richiesti ai coloni consistevano in una somma di denaro, o in un certo quantitativo di cereali, o più spesso in una combinazione di denaro, cereali e altri generi alimentari, più eventualmente qualche regalia. Il 29 dicembre 1229 un abitante della parrocchia di San Bartolo a Molezzano ebbe in dote dalla moglie « certe terre e beni feudali del vescovado », per le quali si impegnò a consegnare annualmente 12 denari, una spalla di carne di maiale e due pani¹⁴. Le prestazioni di un colono del monastero di San Godenzo all'Incastro (Vicchio di Mugello), vendute nel 1204 o 1208 dal suddetto monastero al vescovado, consistevano in 12 denari e in 2 staia di grano a staio « borgense », usato in questo periodo nel Mugello e minore di quello fiorentino¹⁵.

Il canone che un colono della parrocchia di Sant'Andrea a Cercina (Sesto Fiorentino) promise il 6 giugno 1218 di pagare annualmente al vescovado nel giorno di Santo Stefano, era invece di soli 20 denari¹⁶; e addirittura di 4 denari quello promesso il 1° ottobre 1219 da un colono della parrocchia di San Cresci a Valcava¹⁷. Mentre il canone annuo in grano promesso il 3 settembre 1215 da due fratelli coloni della parrocchia di San Niccolò a Vico era di sole 6 staia di grano¹⁸.

infra »): giuramento degli uomini di San Martino a Sesto (Sesto Fiorentino) del 10 gennaio 1271/72: *Ibidem*, II, 766.

¹³ P. SANTINI, *Documenti dell'antica costruzione*, cit., p. 231: in un lodo giudiziario del 20 maggio 1205 ogni staio di grano era stimato soldi 2,222; *Riformazioni di Firenze*, 26 marzo 1232: 4 staia di grano, da consegnarsi in Firenze, erano comprate per soldi 10 e denari 8. R. DAVISON, *Storia di Firenze*, trad. ital., II, Firenze 1956, pp. 211-12, considera il prezzo eccezionale di soldi 13 lo staio, raggiunto dal grano nella carestia del 1227, come « di dodici volte superiore al prezzo di un anno di buon raccolto e circa il sestuplo di un anno di raccolto medio », ma non cita le fonti di questi due ultimi calcoli. Secondo il valore del grano nelle annate di raccolto medio, 10 soldi di « dazio » avrebbero comunque corrisposto a 4,6 staia di grano.

¹⁴ LAMI, I, 160.

¹⁵ *Ibidem*, I, 266; 161.

¹⁶ *Ibidem*, II, 854.

¹⁷ *Ibidem*, I, 615.

¹⁸ *Ibidem*, II, 832.

In alcuni casi i canoni erano puramente simbolici: di un paio di galline quello promesso il 2 aprile 1224 da un colono della parrocchia di San Bartolo a Molezzano (Vicchio del Mugello) per il « podere » avuto in dote dalla moglie¹⁹; e di un paio di capponi quello promesso il 22 aprile 1224 da un abitante della pieve di Santo Stefano in Botena (Vicchio del Mugello)²⁰.

L'obbligo dei « masnadieri », che nel secolo XII costituivano l'esercito privato del signore fondiario e assicuravano la difesa della « corte », costituiva principalmente nel « facere exercitum et cavalcata » (promessa di un « masnadiero » del « castello » di Molezzano, attuale comune di Vicchio di Mugello, del 13 novembre 1224)²¹. Essi erano di condizione economica superiore a quella dei semplici coloni, perché dovevano possedere un armamento e mantenere un cavallo. Ma le loro prestazioni professionali erano divenute inutili nel secolo XIII. Perciò anch'essi erano tenuti a un censo perpetuo, che in una promessa del 29 gennaio 1179, fatta da un padre e due figli, « tanquam fideles et masnaderos » della villa di Tigliano (Pontassieve), era fissato in 12 denari l'anno²². A quanto mi risulta, essi erano tuttavia esonerati dal « dazio e accatto ».

Per valutare il reale significato dei canoni accennati sopra, bisognerebbe tuttavia conoscere caso per caso – il che è impossibile con le fonti a disposizione – il complesso dei rapporti fra colono e signore fondiario e l'effettiva consistenza dei beni concessi in locazione. Per esempio, nel marzo e aprile 1221 due coltivatori vendono, evidentemente per bisogno di denaro, a prezzi non indicati ma verosimilmente imposti dal compratore, i loro « poderi » al vescovado, e lo stesso giorno li riottengono in locazione come coloni; in un caso per l'annuo canone di 13 staia e mezzo di grano e una spalla di maiale (il « podere » era composto di ben 37 pezzi di terra)²³; nell'altro con l'annuo canone di 16 soldi e una gallina²⁴.

Nella « corte » di Fabbrica (San Casciano Val di Pesa) il 18 marzo 1259 un Braccio del fu Piero da Fabbrica « si consegnò nelle mani

¹⁹ *Ibidem*, I, 168.

²⁰ *Ibidem*, I, 161.

²¹ *Ibidem*, I, 165.

²² *Ibidem*, II, 823.

²³ *Ibidem*, I, 614: 19 marzo. Il « podere » era posto nella parrocchia di San Romolo a Campestri, nel piviere di San Cresci a Valcava e nell'attuale comune di Vicchio di Mugello.

²⁴ *Ibidem*, I, 59, 26 aprile. Il « podere » era posto nella parrocchia di San Bartolo a Molezzano (Vicchio di Mugello).

del vescovo Giovanni come suo uomo e colono, con tutta la sua famiglia e moglie e cose ». Lo stesso giorno, in un secondo atto, vendé al vescovo per una somma non indicata – ma l'atto potrebbe anche essere stato una vendita fittizia – « certe terre » poste nella parrocchia di Sant'Andrea a Fabbrica²⁵. Alla fine del secolo il figlio Bartolino era tenuto a consegnare ogni anno al vescovado, « per il suo podere » 24 staia di grano²⁶. Nella stessa « corte », il 1° aprile 1258 il vescovo comprò da un Chiaro di Bonello da Fabbrica, per un prezzo non indicato, « certe terre e possessioni ». Con un altro atto dello stesso giorno il suddetto Chiaro « si fece fedele del vescovado e promise di consegnare ogni anno 24 staia di grano »²⁷. L'espropriazione dei coltivatori caduti in debito sembra dunque essere stato un potente fattore di diffusione del colonato.

Un altro potente fattore in tal senso fu senza dubbio il bisogno di protezione. Il 25 gennaio 1218 due coltivatori della parrocchia di Molezzano, padre e figlio, donarono al vescovado un pezzo di terra e con lo stesso atto lo riottennero gravato di un canone annuo di 12 denari e di un paio di capponi²⁸. Nella « corte » di Castelfiorentino un coltivatore « de Podio Novo », nella parrocchia di Santa Maria Oltrome (Empoli), il 20 giugno 1213 donò al vescovado « tutte le terre, case e diritti a lui pertinenti a Poggio Nuovo, promettendo di dimorarvi come « fedele » e di « pagare annualmente un certo censo »²⁹. Il suo esempio fu seguito, cinque giorni dopo, da « certi altri » dello stesso luogo e di parrocchie vicine, che donarono al vescovado le loro case e terre, promettendo di continuare ad abitarle e a coltivarle, pagando tuttavia 18 denari « per ciascun focolare », « con certi altri patti in detto atto contenuti »³⁰. In un'epoca di incertezza del diritto, il bisogno di protezione induceva spesso i coltivatori liberi a mettersi sotto la protezione di patroni potenti, in cambio di più o meno modesti censi annui in denaro e in derrate. Questo fenomeno è così documentato in altre signorie, che ritengo superfluo allungare il discorso con altre esemplificazioni meno scarse dei registi del *Bullettone*.

Salvo casi eccezionali, i registi del *Bullettone*, compilato al semplice scopo di censire i diritti del vescovado, tralasciano anche quelle clausole, che dimostrano forme di comproprietà dei coloni sui terreni avuti in concessione, e per conseguenza la tenuità di certi canoni. Per

²⁵ *Ibidem*, II, 723.

²⁶ *Ibidem*, II, 728.

²⁷ *Ibidem*, II, 724-25.

²⁸ *Ibidem*, I, 169.

²⁹ *Ibidem*, I, 269.

³⁰ *Ibidem*, I, 269.

esempio, nella « corte » di Poggialvento (Tavarnelle Val di Pesa), appartenente al monastero di Passignano, il 27 settembre 1190 l'abate concesse, « nomine tenimenti », per il canone annuo di tre staia di grano, al colono Rognosio di Brunetto Battelupi, gli otto pezzi di terra che questi aveva precedentemente tenuto da un nobile del contado, Rinaldo « Malapresa » dei Firidolfi, e che il monastero aveva comprato il 29 settembre 1179 dal suddetto Rinaldo per circa 100 lire. All'atto della compera – specifica il documento del 1190 –, il colono aveva contribuito al suo riscatto da Rinaldo con lire 16 e soldi 10, cioè con la sesta parte circa del prezzo pagato dal monastero. In cambio delle prestazioni dovute al primo proprietario, consistenti in 4 denari, un barile di vino, due pani; uno staio di « annona », un denaro e un pane per un pranzo o « albergaria » (« pro guifori »); una « opera con buoi », una con « asino per la vendemmia » e una « manuale », un pulcino nell'estate, una « manna » di lino e « altri servizi », l'abate si contentò di 3 staia di grano³¹. Nella « corte » di San Piero a Sillano (Greve in Chianti) dello stesso monastero, un altro colono aveva contribuito con 12 lire al prezzo di 29 lire pagato dal monastero per comprarlo dal suddetto Rinaldo « Malapresa »³².

Nella « corte » di Luco, appartenente al monastero di San Piero a Luco (Borgo San Lorenzo), il 24 giugno 1216 due coloni avevano dato al monastero 40 lire, servite per l'estinzione di un debito del monastero stesso, ottenendo in cambio di trasformare i numerosi « servizi » fino ad allora dovuti, fra cui dieci barili di vino l'anno e una « opera manuale o con buoi o con altri veicoli » alla settimana, nel canone annuo di 24 denari. La somma versata (40 lire, pari a 800 soldi) corrispondeva a 400 annualità del nuovo canone (24 denari = 2 soldi)³³.

Le 40 lire del documento citato sopra erano un equivalente della cosiddetta « entrata », generalmente pagata dai coloni e dai livellari per subentrare a precedenti coltivatori in un contratto di « affitto perpetuo », o per riottenere, mediante una nuova locazione (« remasciamento ») la conferma di una concessione fondiaria. Nei registi del *Bullettone* restano due soli accenni a tali « entrate ». Il 27 maggio 1206 un coltivatore pagò al vescovo 3 lire « pro remasciamento » di un pezzo di terra posto nella parrocchia di Santa Maria a Colleramole (Impruneta), che il coltivatore stesso aveva comprato dalla pieve di

³¹ E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, Roma 1965, pp. 277, 269-70.

³² *Passignano*, 19 ottobre 1199.

³³ *Mon. di Luco*, 24 giugno 1216.

Sant'Alessandro a Giogoli (Scandicci) per un prezzo non indicato, e del quale la pieve suddetta pagava ogni anno al vescovado 4 denari. In questo caso l'« entratura » corrispondeva a 180 volte il censo annuo del pezzo di terra lasciato al compratore per lo stesso canone³⁴. Nel secondo regesto, dello stesso anno 1206 (il mese non è indicato), il vescovo ricevè da un coltivatore 4 lire « pro remasciamento sibi facto » di quattro pezzi di terra nei dintorni di Firenze, per i quali il coltivatore suddetto pagava un canone di 5 denari. In questo caso l'« entratura » corrispondeva a 192 annualità³⁵.

Sulla scorta di tali elementi, appare assai probabile che i redditi del vescovado fossero molto superiori a quelli indicati nel *Bullettone*. Va inoltre sottolineato che nel linguaggio signorile, se alcuni « poderi » erano unità di coltura sufficienti ad assorbire il lavoro di una famiglia di coloni, altri erano invece formati da uno, due o tre pezzi di terra, cioè da tutti i beni non allodiali in concessione (in « potere ») al colono.

Lo scarso peso delle « opere » negli obblighi dei coloni del contado fiorentino dimostra che i terreni direttamente coltivati dai proprietari – i cosiddetti « donicati » – mediante le prestazioni di lavoro dei loro coloni, rafforzate nelle « corti » dei monasteri maschili dalla mano d'opera dei conversi laici, erano assai poco estesi. Nella seconda metà del secolo XII e nei primi decenni del XIII si assiste quasi dovunque alla locazione ai coloni stessi di numerosi appezzamenti già facenti parte della « riserva » signorile. Nei registi del *Bullettone* i terreni espressamente definiti come « donicati » sono soltanto una parte della « riserva » concessa in locazione. Una « terra e donicato » posto a Campoli (San Casciano Val di Pesa) fu concessa in affitto perpetuo il 14 aprile 1142 per l'alto canone di 36 staia di grano³⁶. Il 28 dello stesso mese un altro pezzo di « terra e donicato posto a Campoli presso la chiesa di Santa Maria » fu concesso in locazione per 24 staia di grano e 1 orcio di olio³⁷. Dopo una serie di operazioni analoghe, che ci sfuggono per il mancato riferimento alla precedente destinazione della terra, un « donicato posto a Doglio », nella « corte » di Montefiesole (Pontassieve), fu concesso in affitto perpetuo il 9 ottobre 1237 per 24 staia di grano³⁸.

Mentre il valore del denaro diminuiva costantemente per un'inflazione strisciante, l'incremento demografico di Firenze, dovuto al

³⁴ LAMI, II, 762.

³⁵ *Ibidem*, II, 864.

³⁶ *Ibidem*, I, 295.

³⁷ *Ibidem*, I, 293.

³⁸ *Ibidem*, II, 826.

rapido sviluppo economico della città, faceva aumentare la richiesta di generi alimentari, in particolare di grano. Di qui la convenienza dei proprietari ad aumentare le loro rendite in frumento, trasformando in canoni in grano le antiche prestazioni dovute dai coloni. Nella « corte » di Poggialvento (Tavarnelle Val di Pesa) già citata, l'abate di Passignano trasformò, tra il 15 marzo 1192 e il 3 ottobre 1227, in canoni in grano le antiche e variopinte prestazioni dovute da 16 famiglie di coloni, ricevendo nella maggior parte dei casi anche un'« entrata » da un minimo di 10 (1 caso) a un massimo di 40 soldi (3 casi)³⁹.

Nel *Bullettone*, nelle sette locazioni a tempo indeterminato di cui resta notizia per il secolo XI, tutti i canoni sono in denaro. Nella prima metà del secolo XII, su 23 locazioni, 16 sono ancora in denaro, soltanto 4 in grano, mentre le altre prevedono canoni diversi e non specificati (in 2 casi). Nella seconda metà del XII secolo, su 33 locazioni, compreso un « remasciamento », 27 sono in denaro, 5 in grano e 1 in vino. Nella seconda metà del secolo XIII i rapporti si rovesciano: su 41 locazioni o rinnovazioni, 33 sono in grano o in cereali minori, 1 per la « metà dei frutti », 1 in mosto, 3 in denaro, 2 per prestazioni varie o canoni misti, 1 per un paio di capponi.

Nei primi decenni del secolo XIII iniziarono le conversioni di canoni tradizionali – non sappiamo se con il versamento da parte del colono di una somma di denaro o meno – in canoni in grano. Il 28 agosto 1207 il vescovo liberò un colono di Molezzano (Vicchio di Mugello) dalla prestazione di 24 « opere manuali e da molti altri servizi » in cambio di 12 staia (« uno scaffilio ») di grano a staio « borgense »⁴⁰. Il 13 settembre 1211 il vescovo assolse un colono del comune di San Casciano Val di Pesa da « certi servizi » in cambio di 4 staia di grano l'anno⁴¹. Il 4 settembre 1213 il vescovo assolse un colono della parrocchia di San Iacopo a Mucciana (San Casciano Val di Pesa), comprato da un proprietario laico nel 1201, da « tutti i servizi » finora dovuti per il canone di 24 staia di grano⁴²; ecc.

Intorno al 1230 ebbe luogo una rivoluzione nel sistema fiscale del contado, che privò le signorie fondiarie di una parte cospicua delle loro rendite e accelerò il processo di trasformazione dei canoni.

Nel 1200 il conte Alberto degli Alberti e i figli avevano donato al comune di Firenze la metà dei « dazi e accatti », che essi riscuotevano fra l'Arno e l'Elsa⁴³. E il 13 aprile 1202 gli abitanti di Semifonte si

³⁹ E. CONTI, *La formazione*, cit., I, pp. 286-90.

⁴⁰ LAMI, I, 167.

⁴¹ *Ibidem*, I, 291.

⁴² *Ibidem*, II, 745.

⁴³ P. SANTINI, *Documenti*, cit., pp. 53-55.

impegnarono a pagare al comune di Firenze un'imposta di 26 denari (2 soldi e 2 denari) per ogni « focolare »⁴⁴.

Nel 1218, racconta Giovanni Villani, « i Fiorentini fecero giurare tutto il contado alla signoria del Comune, che prima la maggior parte si tenea a signoria de' conti Guidi, e di quegli di Mangone, e di quegli di Capraia, e da Certaldo, e di più cattani che 'l s'aveano occupato per privilegi, e tali per forza degl'imperatori »⁴⁵.

Fra il 1230 e il 1233 la città decise di censire direttamente la condizione personale degli abitanti dei territori sotto la sua giurisdizione, allo scopo di eseguire un'imposta su « ogni focolare », dividendo i capi famiglia in due categorie: i dipendenti (coloni e « masnadieri »), tassati in 26 denari l'anno; i cavalieri e i coltivatori liberi tassati più del quintuplo, cioè 12 soldi⁴⁶.

Un regesto del *Bullettone* ci informa che il 15 febbraio 1230 un funzionario del comune di Firenze, incaricato di « fare un'inchiesta sulle condizioni e lo stato personale degli uomini » del piviere di San Cassiano in Padule (Vicchio di Mugello), « entrò nel castello di Molezzano », centro di una « corte » del vescovado, « e fece giurare gli uomini di quella terra, ordinando che ciascuno dichiarasse il suo stato, ed essi giurarono in diversi modi »⁴⁷.

La nuova fiscalità cittadina migliorava notevolmente la condizione dei coloni, il cui « dazio » annuo scendeva dai dieci-dodici soldi o più ipotizzati indietro a soli 26 denari, cioè di circa l'80 per cento. Nelle corti del vescovado dovette diffondersi, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo regime, un atteggiamento di resistenza verso la fiscalità signorile. Nel 1230 nella « corte » di Monte di Croce una parte dei coloni – non sappiamo quanti – si rifiutò di pagare il « dazio » imposto dal vescovo, e per tale motivo il 14 dicembre 1230 gli obiettori furono condannati al « bando » dal podestà fiorentino⁴⁸.

Entrata in vigore la fiscalità cittadina, il vescovo tentò almeno con i « fedeli » di San Quirico a Capalle (Campi Bisenzio), di conservare il « dazio » tradizionale malgrado il prelievo fatto dal comune di Firenze. Infatti in un regesto si legge « come alcuni uomini di Capalle paga-

⁴⁴ *Ibidem*, p. 75.

⁴⁵ G. VILLANI, *Cronica*, V, 41 (cito dall'ed. di Trieste del 1857).

⁴⁶ R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad. it., vol. V, Firenze 1962, pp. 330-31 e *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, Berlin 1908, pp. 89-91; B. BARBADORO, *Le finanze della Repubblica fiorentina*, Firenze 1929, pp. 36, 44, 45; J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, trad. it., Firenze 1979, pp. 83-84.

⁴⁷ LAMI, I, 170-71; P. SANTINI, *Documenti*, cit., p. 510.

⁴⁸ *Ibidem*, I, 54.

rono al comune di Firenze certi dazi e accatti, e giurarono di salvare sempre e di mantenere salvi i diritti del detto episcopato, non ostante il suddetto pagamento fatto al suddetto comune »⁴⁹. Ma non sembra che il tentativo avesse successo, perché nel regesto successivo, anch'esso senza data, il vescovo Ardingo dei Foraboschi « scomunicò alcuni uomini di Capalle come spergiuri, e vi sono molti strumenti [dello stesso tenore] insieme in un certo rotolo »⁶⁰.

Perduto il diritto di esigere il « dazio », il vescovo intensificò la trasformazione delle antiche prestazioni e degli affitti in denaro, da tempo svalutati, in canoni in grano, forse con il prelievo per ogni contratto di una somma a titolo di « remasciamento ».

Nel piviere di Campoli (San Casciano Val di Pesa), per il quale sono rimasti il maggior numero di atti relativi a tali conversioni, il vescovo Ardingo degli Abadinghi convertì fra il 22 giugno e il 23 settembre 1236, « pro melioramento episcopatus »⁵¹, i precedenti « servizi e affitti » in canoni in grano con 39 coloni⁵². La formula usata nei regesti per indicare i precedenti obblighi è quasi sempre « servizi e affitti », « certi servizi e affitti », o più raramente « gli antichi servizi », fuorché in quattro casi, nei quali si accenna a « servizi e opere » in numero non specificato⁵³; e in altri quattro, in cui si precisa « 3 mine di grano [= uno staio e mezzo] e certe opere manuali », convertite in due staia di grano⁵⁴; « un denaro e certe opere manuali e con buoi », convertiti in uno staio di grado⁵⁵; « un denaro e certi altri servizi », anch'essi convertiti in uno staio di grano⁵⁶; « la terza parte di due staia di grano » e « altri servizi », convertiti in due staia di grano⁵⁷.

Fra i patti modificati c'è probabilmente anche un contratto di mezzadria, concesso a Gherardo di Baroncetto il 16 novembre 1213, di « tutte le terre, che il padre suo Baroncetto aveva e teneva dall'episcopato »⁵⁸. Il 28 giugno 1236 i « servizi e affitti » del figlio Guido e dello zio Bandino o Ubaldino di Baroncetto furono convertiti in 5

⁴⁹ *Ibidem*, III, 770: senza data.

⁵⁰ *Ibidem*, II, 770.

⁵¹ *Ibidem*, I, 290.

⁵² *Ibidem*, I, 288-95: 5 atti sono del 28 giugno 1236; 8 del 30 giugno; 2 del 1° luglio; altri due, relativi allo stesso colono, del 23 settembre: tutti i rimanenti sono del 22 giugno 1236. Di alcuni atti esistono due regesti identici, anche in pagine diverse.

⁵³ *Ibidem*, I, 290-91.

⁵⁴ *Ibidem*, I, 292.

⁵⁵ *Ibidem*, I, 291-292.

⁵⁶ *Ibidem*, I, 292.

⁵⁷ *Ibidem*, I, 288.

⁵⁸ *Ibidem*, I, 292.

staia di grano ⁵⁹. Come dimostra questo caso e come lasciano sospettare alcune conversioni citate alla fine del capoverso precedente, in molti casi il vescovo stabilì nel piviere di Campoli i canoni in grano in quantità modestissime, forse perché numerosi coloni versarono all'atto delle nuove concessioni più o meno cospicue somme di denaro, che nei registi non sono indicate. Infatti su 39 coloni, ai quali furono convertiti gli « antichi servizi », furono richiesti canoni in grano per non più di 5 staia a ben 24 coloni, il 61,5 per cento del totale; e per non più di 2 staia a 13 coloni, un terzo del totale. Distribuendo per classi di ampiezza i canoni in grano richiesti a ogni colono, talvolta titolare di due concessioni diverse precedentemente al 1236, si ottengono i seguenti dati complessivi:

CANONE IN GRANO (STAIA)	N. COLONI	RENDITA COMPLESSIVA IN STAIA
1	1	1
1 e mezzo	2	3
2	10	20
3	2	6
4	5	20
5	4	20
6	4	24
7	1	7
8	3	24
9	2	18
10	1	10
12	1	12
24	1	24
28	2	56
	<u>39</u>	<u>245</u>

Canone medio per colono: staia 6,28.

Il canone medio per colono nel piviere di Campoli nel 1236 era più alto di quello risultante alla fine del secolo nella stessa « corte » (staia 5,05), e ciò a causa dell'aumento della popolazione contadina nel corso del Duecento e dei numerosi frazionamenti fra gli eredi dei « poderi », di cui era stata rinnovata la locazione nel 1236.

La trasformazione degli « antichi servizi » a Monte di Croce dopo il 1230 è esaurientemente analizzata dall'autore di questo libro (v. pp. 37 sgg.), che dimostra una capacità non comune di giungere, attra-

⁵⁹ *Ibidem*, I, 293.

verso una esegesi sempre sorvegliata, ma lucida e penetrante degli avari registi del *Bullettone*, a una convincente ricostruzione delle caratteristiche strutturali della situazione agraria nel territorio esaminato alla fine del secolo XIII. Nonché della sua evoluzione successiva, anche sulla scorta di due protocolli notarili, che da un lato gli permettono di controllare il reale significato di alcuni dati risultati dal *Bullettone*, dall'altro gli consentono di offrire un vivacissimo spaccato della vita rurale nelle zone più illuminate dai documenti.

Ma non in tutte le « corti » gli « antichi servizi » furono trasformati in grano. Gli elenchi topografici dei redditi del vescovado alla fine del Duecento, che costituiscono gran parte del *Bullettone*, non comprendono tutte le località, nelle quali il vescovado possedeva coloni o censuari nella prima metà del secolo. Probabilmente il censimento è incompleto, perché non include i diritti del vescovado nella parrocchia di San Quirico a Capalle (Campi Bisenzio), dove il 7 maggio 1231 giurarono fedeltà al vescovo 128 « fideles »⁶⁰; nel piviere di Sesto (Sesto Fiorentino), dove il 4 maggio 1231 giurarono fedeltà al vescovo 60 « uomini »⁶¹; nella parrocchia di San Piero in Bossolo (Tavarnelle Val di Pesa), dove il 5 giugno 1231 giurarono fedeltà al vescovo 20 « uomini »⁶²; nel villaggio di « Montanina », nella parrocchia di Sant'Alessandro a Giogoli (Scandicci), dove nel 1231 giurarono fedeltà al vescovo 10 « uomini »⁶³; nella parrocchia di Sant'Andrea a Montegiovi (Borgo San Lorenzo), dove nel 1231-32 giurarono fedeltà al vescovo 16 « uomini »⁶⁴; e infine nella parrocchia di Sant'Antonino a Bonazza (Tavarnelle Val di Pesa), dove gli uomini che giurarono nel 1231 o 1232 furono soltanto 5⁶⁵. Anche se il *Bullettone* non documenta vendite del vescovado a terzi di nuclei di coloni, né il riscatto collettivo di coloni e censuari di talune località dietro pagamento di una somma di denaro, queste due ipotesi non possono essere scartate. Fra i nuclei precedentemente citati, forse gli uomini di Capalle, che ebbero una serie di vertenze giudiziarie col vescovado dal 1230 al 1286⁶⁶, riuscirono a riscattare le loro persone e i loro beni da ogni vincolo di colonato e di dipendenza del vescovado, come potrebbe far supporre un ambiguo registro datato soltanto 1295 (s.f.): « Si trovano patti e convenzioni fatti fra il vescovo e il vescovado di Fi-

⁶⁰ *Ibidem*, II, 911.

⁶¹ *Ibidem*, II, 914.

⁶² *Ibidem*, II, 920.

⁶³ *Ibidem*, II, 920.

⁶⁴ *Ibidem*, II, 923.

⁶⁵ *Ibidem*, II, 920: Sant'Antonio « prope Petrarium ».

⁶⁶ *Ibidem*, II, 770, 773.

renze da una parte e il comune e gli uomini di Capalle dall'altra, come consta per numerosi strumenti pubblici »⁶⁷. Tuttavia il 20 gennaio 1290 quattro « sindaci degli uomini di Capalle giurano di obbedire ai mandati » del vescovo Francesco, il quale il 23 agosto 1296, col consenso dei sindaci suddetti, elesse due giurisperiti « a ordinare e deliberare i fatti di Capalle ». Il 23 novembre dello stesso anno i due giurisperiti si espressero in favore del vescovado⁶⁸. Non sappiamo tuttavia quali fossero i termini reali della vertenza.

Del resto la situazione giuridica dei coloni, dopo l'abolizione del « dazio e dell'accatto » avvenuta nel 1232, aveva perduto ogni significato concreto. Dopo tale data i cosiddetti « fideles » del vescovado erano tenuti soltanto alla corresponsione di un affitto annuo perpetuo – in grano o in altre prestazioni –, così modesto da conferire ai coloni, che avessero ricevuto in locazione dal signore terreni sufficienti all'assorbimento dell'intera capacità di lavoro della propria famiglia (ristretta o allargata), una situazione di privilegio economico rispetto alle nuove categorie degli affittuari a breve termine e dei mezzadri, introdotte fino dalla seconda metà del XII secolo dai proprietari rurali liberi e dai coloni più ricchi, ben presto imitati dai nuovi proprietari cittadini, spesso immigrati dal contado, e da alcuni enti ecclesiastici gestiti con metodi più moderni. I nuovi proprietari, che spesso avevano « liberato » i propri terreni dai coloni, non di rado versando a questi ultimi una somma di denaro, non si contentavano più di un censo simbolico, ma chiedevano ai coltivatori una parte cospicua o la metà dei frutti dei terreni loro concessi in locazione.

Il riscatto della terra da parte dei proprietari del dominio diretto poteva assumere diverse forme giuridiche, sulle quali qui è impossibile soffermarsi. Per esemplificare i procedimenti più comuni, talvolta sono i coloni che riconsegnano (« refutano ») al proprietario diretto la terra già tenuta in locazione, ricevendo in cambio la liberazione e l'assoluzione della loro persona e non di rado anche una modesta somma di denaro a titolo di fuoriuscita. Talaltra i proprietari liberano i coloni da ogni vincolo in cambio di una somma di denaro, ma cedendo ai coloni stessi, come allodio, parte delle terre che essi precedentemente coltivavano. In altri casi, infine, l'allontanamento del colono avviene in due fasi, con due atti rogati lo stesso giorno. Nel primo atto il signore libera il colono e gli vende per una determinata somma di denaro i terreni tenuti in locazione; ma nel secondo

⁶⁷ *Ibidem*, II, 774.

⁶⁸ *Ibidem*, II, 775.

atto il colono, già liberato, rivende al signore, per la stessa somma, i terreni appena comprati ⁶⁹.

Nei registi del *Bullettone* vi sono pochi esempi di « refutazione » di poderi colonari, col riacquisto della libertà da parte dell'autore dell'atto. Ma non è mai indicato se il colono cedente riceva un compenso ⁷⁰. Un atto è tuttavia preceduto da un arbitrato, che sentenza che a uno dei due fratelli, che il 24 settembre 1258 « refutano » il podere colonico, Falconetto di Biliotto della parrocchia di San Martino al Vescovo (San Casciano Val di Pesa), il vescovo paghi 125 lire e 12 staia di grano (= rimetta il fitto di 12 staia di grano?) ⁷¹. Comunque quest'ultimo atto vada interpretato, sappiamo però che il vescovado non svolse nella seconda metà del XIII secolo una politica di riscatto dei terreni e di modifica della condizioni di sfruttamento economico dei medesimi.

A differenza dei mezzadri e degli affittuari a breve termine, i coloni godevano del diritto di permanenza ereditaria sui loro « poderi », a meno che non si rendessero colpevoli di morosità nel pagamento dei censi, potendo lasciare il « podere » in eredità, indiviso o suddiviso in più parti, ai figli e in dote alle figlie. Viceversa, come testimoniano numerosissimi registi, avevano acquistato, se non di diritto almeno di fatto, la facoltà di emigrare in città, conservando il « podere » avito e concedendone lo sfruttamento, col contratto che preferivano, ad altri coltivatori della « corte », nonché quello di vendere « iure libellario » le terre censuarie non solo ad altri coloni della stessa « corte », ma anche a proprietari cittadini, salvo naturalmente il diritto del vescovado di ricevere dal nuovo censuario il consueto canone annuo. Il vescovado interveniva raramente in questi contratti stipulati dai suoi censuari. Il 26 agosto 1298 per esempio annullò, perché dannosa al vescovado, una permuta tra una casa nel « castello » di Ripoli (San Casciano Val di Pesa) e un pezzo di terra ai piedi del castello, concordata fra un proprietario cittadino, subentrato a un censuario della parrocchia di San Bartolo a Ripoli, e un altro coltivatore della stessa parrocchia ⁷².

Le richieste di fedeltà successive al 1233 avevano il solo scopo di riaffermare certi obblighi generici verso il signore, spesso non rispet-

⁶⁹ Alcuni atti di quest'ultimo tipo, risalenti al terzo decennio del secolo XIII, sono stati pubblicati da C. F. VON RUMOHR, *Ursprung der Besitzlosigkeit der Colonen in neuen Toscana*, Hamburg 1830, pp. 74-82. Ma la casistica inedita è ricchissima.

⁷⁰ Vedi per esempio LAMI, II, 805, 21 settembre 1233; II, 745, 17 settembre 1458; II, 748-49, 24 settembre 1258.

⁷¹ *Ibidem*, II, 744-45, 15 luglio 1258.

⁷² *Ibidem*, I, 297-98.

tati, e di confermare solennemente l'obbligo dell'affitto perpetuo. Il colono aveva finito così con l'acquistare un diritto di comproprietà sui terreni che coltivava, con la possibilità, quando i terreni ricevuti in locazione o comprati da altri coloni gli assicuravano un reddito superiore al suo consumo, di vendere su un mercato, che offriva prezzi sempre crescenti, i prodotti eccedenti i propri bisogni, procurandosi così una riserva di denaro contante, che facilitava la concentrazione in poche mani di un gran numero di terreni censuari – il che è dimostrato, come vedremo, dalle forti differenze fra i censi in grano dovuti da alcuni coltivatori rispetto agli altri – e l'acquisto di allodi più o meno estesi.

In questa situazione, la famosa legge sull'abolizione del colonato nel contado fiorentino del 6 agosto 1289, originata dal pericolo di vendita, da parte della Canonica fiorentina, di tutti i suoi coloni in Mugello agli Ubaldini, nobili rurali di parte ghibellina e famiglia feudale ostile a Firenze, non ha forse la portata rivoluzionaria che le è stata da alcuni attribuita. La legge del 6 agosto non aboliva il colonato in se stesso, ma proibiva la vendita di coloni o « fedeli », pena la nullità dell'atto e la dichiarazione della piena libertà nella persona e nei beni dei coloni venduti. Essa confermava una legge dello stesso tenore approvata sette giorni prima, che vietava la compravendita dei coloni dal 1° gennaio 1289, sotto pena di 1.000 lire e la perdita di ogni diritto del compratore e del venditore sui coloni venduti, i quali sarebbero stati considerati liberi. I proprietari potevano vendere i loro diritti soltanto al comune di Firenze o ai coloni stessi, che sarebbero così divenuti liberi proprietari ⁷³.

In sostanza, le leggi del 1289 sanzionavano, quanto alla libertà personale dei coloni, la situazione che si era creata nel corso del secolo

⁷³ Sgl'interpretazione politica di questa legge v. G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, « Opere », vol. I, Milano 1966³, pp. 125-27. Significato universale ebbe invece secondo P. VACCARI, *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, Milano 1939, che pubblica il testo delle leggi del 6 agosto 1298, 20 febbraio 1290, 3 agosto 1290 e 9 agosto 1290, pp. 58-70. Con la prima i Priori, premesso un solenne preambolo sulla libertà degli uomini, ordinano che nessuna persona possa mai acquistare o vendere « fedeli, coloni perpetui [...] o comunque persone gravate di obblighi servili, pena la nullità dell'atto e la dichiarazione di piena libertà nella persona e nei beni dei coloni e loro discendenti », salvo il diritto di vendere i coloni al comune di Firenze e il diritto dei coloni di riscattare la propria libertà. Nell'ultima legge si stanziava la somma di lire 3.000 per il riscatto, fino ad una somma concorrente, dei coloni e dei loro « poderi », chiamando i coloni stessi a contribuire alla spesa necessaria per la loro liberazione. Secondo il SALVEMINI, *Magnati e popolani* cit., p. 126, n. 24, questa legge ottenne il suo effetto « dopo parecchio tempo, durante il quale vi furono forse liti fra la Canonica e il Comune ».

XIII: ormai i coloni erano divenuti censuari perpetui, dei quali non ci si poteva liberare a meno che non avessero cessato di pagare il fitto dovuto, o la famiglia del censuario non si fosse estinta senza eredi, o non avessero rinunciato spontaneamente all'avito «podere». E le autorità comunali li tutelavano in questo diritto, come ci informa un regesto del 3 ottobre 1321, secondo il quale l'Esecutore degli Ordinamenti di giustizia inviò nel piviere di Valcava (Borgo San Lorenzo) un nunzio del Comune per restaurare nel possesso di «certi beni» due censuari del vescovado, che si dicevano «spogliati di detti beni» (il regesto non precisa da chi)⁷⁴.

Nel *Bullettone* l'unico riflesso di queste leggi fu forse quello di far scomparire quasi completamente⁷⁵, dagli elenchi degli antichi coloni compilati dopo il 1289, la qualifica di «colonus» o di «fidelis» ai coltivatori dei terreni del vescovado, divenuti così semplici concessionari a vita dei medesimi. Soltanto nell'elenco dei censuari di Acone (Pontassieve), compilato probabilmente prima del 1289, i sette coltivatori sono definiti «fedeli e coloni»⁷⁶. Ancora nelle «recognitiones» del piviere di Campoli (San Casciano Val di Pesa) dei primi mesi del 1289, tre parenti della parrocchia di San Niccolò a Montecampolesi (San Casciano Val di Pesa) giuravano di «stare per masnadiere e residenti nel castello di Montecampolesi», come avevano giurato e promesso i padri loro⁷⁷; e il 7 aprile 1289 un colono della parrocchia di San Martino a Cofferi (San Casciano Val di Pesa), riconoscendo che il padre e i suoi antecessori erano «fedeli e uomini del vescovado», promise di pagare, per la terza parte da lui ereditata dell'antico «podere», 8 staia di grano l'anno e «di comportarsi come fedele, uomo e colono del vescovado, nonché di stare e dimorare nel sopraddetto podere e terre, non allontanandosi da esso»⁷⁸.

⁷⁴ LAMI, I, 619.

⁷⁵ A San Cresci a Valcava (Borgo San Lorenzo), su 116 concessionari, soltanto uno è definito accidentalmente «fidelis» (*Ibidem*, I, 636), mentre sono regolarmente definiti «fideles», sia a Valcava che altrove, i precedenti concessionari dei numerosissimi «poderi», che avevano mutato titolare. Nella parrocchia di San Niccolò a Vico (Pontassieve), sette concessionari su 40 dovevano il loro fitto perpetuo «nomine servitii et fidelitatis perpetue pro suo poderi» (*Ibidem*, II, 846-47). Nella finitima parrocchia di Santa Lucia alla Pievecchia (Pontassieve), su 35 censuari, soltanto due coniugi e quattro fratelli dovevano il loro affitto perpetuo «tamquam fideles»: *Ibidem*, II, pp. 842, 842-43.

⁷⁶ *Ibidem*, II, 902-903.

⁷⁷ V. CIRRI, *Una fonte per la storia economica del vescovado fiorentino. Le «recognitiones» di Ricovero di Aldobrandino da Campoli (1289). Regesti e introduzione* (tesi discussa presso la Facoltà di Lettere di Firenze nell'a. a. 1959-60), p. 82.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 135.

A parte qualche caso, come forse quello di Capalle, non si hanno notizie di affrancazioni collettive di coltivatori, i quali avevano tutto l'interesse di conservare, dietro il pagamento di censi generalmente modesti, le terre avute in concessione nei secoli o decenni precedenti, oppure comprate dai precedenti concessionari. L'unica eccezione, individuale, si riferisce a un « podere » nella parrocchia di Santo Stefano a Petriolo (San Casciano Val di Pesa), per il quale il censuario, Amato di Forese di Bonanni, era tenuto alla consegna di 18 staia l'anno: una postilla avverte che « messer Antonio [degli Orsi, vescovo di Firenze dal 1309 al 1321], liberò detto podere ai discendenti di detto Amato »⁷⁹.

I giuramenti e le dichiarazioni di « fedeltà » continuarono ad essere richiesti fino ai primi due decenni del secolo XIV. Ma non avevano più il significato di un tempo: equivalevano ormai ad atti di recognizione – dei quali ci sono rimasti per quei due decenni numerosissimi esempi –, con i quali i coltivatori si impegnavano solennemente a corrispondere al vescovado gli affitti perpetui tradizionalmente dovuti. Per esempio, il 23 luglio 1298 due coltivatori della parrocchia di San Cresci in Valcava (Borgo San Lorenzo) confessarono di « tenere per il vescovado un pezzo di terra posto nel popolo di San Cresci in Valcava », riconoscendo di « essere per detto pezzo di terra fedeli del detto vescovado », e promisero di pagare ogni anno di fitto perpetuo, in agosto 8 staia di grano⁸⁰. Un'altra recognizione di « fedeltà e colonato », nella stessa « corte », fu rilasciata il 25 novembre 1301 da un notaio, che promise di pagare ogni anno la quarta parte di un moggio di grano per il « podere » già appartenuto al suo proavo⁸¹. Analogamente, due censuari censiti alla fine del Duecento nella parrocchia di San Niccolò a Montecampolesi (San Casciano Val di Pesa) « giurarono fedeltà di nuovo nel 1302 »⁸². E il 30 ottobre 1313 un censuario di Vaglia « confessò e riconobbe di essere fedele del vescovado » e promise per i suoi beni, « a nome di fitto perpetuo », staia 11 1/3 di grano a stajo fiorentino da consegnare ogni anno al granaio vescovile, e ogni 4 anni due terzi di un cappone e di 2 denari⁸³. L'elenco di simili esempi potrebbe continuare a lungo.

Per tornare alla conversione degli « antichi servizi » in canoni in grano nel corso del secolo XIII, i censuari censiti in 19 « corti » o lo-

⁷⁹ LAMI, II, 756.

⁸⁰ *Ibidem*, I, 625.

⁸¹ *Ibidem*, I, 622 e 618.

⁸² *Ibidem*, I, 298.

⁸³ *Ibidem*, II, 793.

calità alla fine del secolo XIII furono 1.018. Di questi, 785 (il 77,1 per cento) erano tenuti esclusivamente o quasi esclusivamente alla consegna di un quantitativo annuo di grano; mentre i restanti 233 (il 22,9 per cento) dovevano prestazioni varie, molte della quali di stampo arcaico. Evidentemente, per questi ultimi, non vi era stato alcun ammodernamento dei censi nel corso del secolo.

La situazione è diversa da « corte » a « corte ». Non è privo di interesse un esame molto sommario dei redditi del vescovado zona per zona.

Montebuiano:

A Santa Maria a Montebuiano (Barberino di Mugello), parrocchia fra le più remote da Firenze, tutti i canoni erano in grano. Il vescovado aveva stabilito, a quanto sembra, un quantitativo complessivo, che i singoli abitanti si erano originariamente suddiviso⁸⁴ in rapporto alla quantità di terra da ciascuno tenuta in affitto perpetuo; il quantitativo di grano dovuto dai singoli censuari era tuttavia il risultato di numerosi frazionamenti di precedenti unità di cultura, passate di mano in mano per acquisti, divisioni ereditarie, costituzioni di doti e altri contratti.

CANONE IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	RENDITA COMPLESSIVA IN STAIA PERCEPITA DAL VESCOVADO
Meno di 1	13	5,54
Da 1 a 1 1/2	5	6,00
Da 2 a 3 1/2	9	23,50
Da 4 a 5 3/4	9	41,37
Da 6 a 9 1/2	15	103,00
Da 10 a 20 3/4	6	91,25
	57	270,66

Media per colono: staia 4,75.

Vaglia:

Nella parrocchia di San Piero a Vaglia (Vaglia), nella quale il vescovado possedeva soltanto 9 censuari, due soli erano tenuti a consegnare esclusivamente grano (l'uno 6, l'altro 18 staia)⁸⁵; i rimanenti dovevano prestazioni di tipo arcaico, da un massimo di 4 « opere manuali », 12 denari pisani vecchi (moneta che alla fine del secolo XIII non era più in circolazione), 1 « albergaria », 1 paio di pollastri, 1 paio

⁸⁴ *Ibidem*, II, 895; i censuari sono elencati da p. 896 a p. 990.

⁸⁵ *Ibidem*, II, 900-901.

di capponi e 1 gallina per Giovanni e Corso del fu Martino di Piero da Vaglia, al minimo di 1 cappone e 1 pollastro ogni 4 anni per Benvenuto da Monte Alto ⁸⁶.

Soli:

Nella parrocchia di Santa Maria a Soli (Barberino di Mugello e San Piero a Sieve) cinque censuari erano tenuti a canoni in grano, da un minimo di 2 a un massimo di 8 staia, con una media di staia 4,4 per colono; un sesto alla consegna di un paio di capponi per Natale ⁸⁷.

Borgo San Lorenzo:

Nella « corte » di Borgo San Lorenzo su 26 censuari, quattordici erano tenuti a canoni in grano, da un minimo di un quarto di staio a un massimo di 5 staia, per lo più a misura fiorentina ma talvolta anche a staio « borgense » o « decimale », con una media di staia 2,45 per censuario; uno 7 staia di grano e a 5 « salme » (misura pari a 2 barili) di vino; tre a una quantità variabile da 3 a 9 staia di spelta a staio « borgense »; uno staio di grano e 3 di spelta a staio « borgense »; sei a un quantitativo variabile da 2 a 4 staia fra grano e panico, in parti uguali, in cinque casi a staio « borgense »; l'ultimo infine a 27 staia di spelta e a 7 staia di grano, parte a staio « decimale » e parte a staio fiorentino ⁸⁸.

Gricignano e Olmi:

Nella parrocchia di Sant'Andrea a Gricignano (Borgo San Lorenzo) su 7 censuari, cinque erano tenuti a canoni in spelta, da un minimo di 1 a un massimo di 7 staia, a misura « borgense », « decimale » o fiorentina; due alla « decima » di tutti i frutti del loro « podere » ⁸⁹. Nella « villa » di Olmi (Borgo San Lorenzo) i tre censuari erano tenuti rispettivamente a 1 barile di vino e 2 denari e mezzo pisani vecchi; a 1 orcio d'olio e alla stessa somma di denaro; a uno staio « decimale » di grano ⁹⁰.

Valle:

Fra i 14 censuari della piccola « corte » di Valle (Borgo San Lorenzo), sette erano tenuti a consegnare da un minimo di 2 a un massimo di 6 staia di spelta; sei alla stessa quantità di spelta e alla « decima » dei frutti del loro « podere »; uno soltanto alla « decima » predetta ⁹¹.

⁸⁶ *Ibidem*, II, 901, 923, 901.

⁸⁷ *Ibidem*, II, 902.

⁸⁸ *Ibidem*, II, 814-16.

⁸⁹ *Ibidem*, II, 816-17.

⁹⁰ *Ibidem*, II, 817.

⁹¹ *Ibidem*, II, 817-18.

Faltona:

Nella « corte » di Faltona (Borgo San Lorenzo) su 53 censuari, 27 dovevano consegnare da un minimo di un quarto di staio a un massimo di 5 staia di grano, alcuni a staio « borgense », la maggior parte a staio fiorentino, con una media di 2,16 staia per censuario; due dovevano un quantitativo di grano e 6 staia di castagne; uno 6 staia di spelta e 6 di grano a staio fiorentino; dieci dovevano da un minimo di 2 staia – a misura fiorentina, « borgense » o « decimale » – a un massimo di 15 staia di spelta, con una media di staia 6,22 per censuario, in quattro casi con l'aggiunta di una gallina, o un cappone, o un paio di capponi « pingui » per Natale; cinque erano tenuti da tre a quattro prestazioni diverse, comprendenti spelta, grano, una somma di denaro, la « decima » dei raccolti del « podere », pollame e un porco « pingue »; tre dovevano rispettivamente una « salma », un barile e un orcio, o soltanto un orcio di vino; due la « decima » dei raccolti del loro « podere », con l'aggiunta in un caso di una gallina « pingue » per la vigilia di Natale; tre infine dovevano soltanto uno o due capponi « pingui » per Natale. Uno dei censuari tenuti da tre a quattro prestazioni diverse, doveva consegnare fra l'altro 15 denari pisani piccoli vecchi (una moneta non più in circolazione) il giorno di Santo Stefano nella sede del vescovado di Firenze, con il diritto di ricevere in tale occasione un pasto (« prandium ») dalla curia vescovile ⁹².

Grezzano:

I tre coloni di Grezzano (Borgo San Lorenzo) dovevano ciascuno 8 denari, mezzo staio di spelta e un pollo ⁹³.

Valcava:

Nella « corte » di San Cresci a Valcava (Borgo San Lorenzo), che includeva in parte un territorio di scarsa produttività, quasi tutte le

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Da 1/4 a 2	77	97,50
Da 2 1/2 a 5	24	86,50
Da 6 a 12	13	102,92
Da 13 a 24	2	37,00
	116	323,92

Media per colono: staia 2,79.

⁹² *Ibidem*, II, 818-22.

⁹³ *Ibidem*, II, 822.

prestazioni erano state ridotte in canoni in grano. I 116 censuari (diversi erano i concessionari emigrati a Firenze; molti quelli che avevano acquistato uno o più « poderi » da antichi coloni della « corte ») erano tenuti a consegnare le seguenti quantità di grano, con l'aggiunta in due casi di una gallina o di un paio di capponi: (vedi tabella a pagina precedente).

Un emigrato a Firenze doveva pagare 1 staio e mezzo di grano, per l'affitto di alcuni pezzi di terra a Monte Giovi, avuti in locazione per il termine di 25 anni. Tre fratelli emigrati a Firenze dovevano per il loro « podere » posto a San Romolo a Campestri 8 soldi; e, insieme a altri 15 censuari di Campestri – uno dei quali è già calcolato nel prospetto delle prestazioni in grano per mezzo staio – il censo annuo di 18 denari per « la loro parte della stima di tre spalle di carne di porco ». Il « comune e gli uomini » del popolo di San Martino a Olmeta, nel piviere di San Cresci in Valcava, dovevano infine, « per l'uso della selva di Monte Giovi », 7 staia di « annona », 7 pollastri e 100 uova; mentre il « comune e gli uomini della villa di Casellino », dello stesso piviere, dovevano per l'uso della stessa selva 3 spalle di carne di maiale⁹⁴.

Vicchio di Mugello:

Nelle parrocchie di San Bartolo a Molezzano, San Martino a Pagliericcio, San Michele a Rabbiacanina (oggi Rupecanina), San Lorenzo a Villore e Sant'Alessandro a Vitigliano su 189 censuari, cento erano tenuti soltanto a un canone in grano, da un minimo di mezzo staio a un massimo di 100 staia, non di rado a staio « borgense » o « antico », per complessive 373,5 staia e con una media di staia 3,73 per censuario; sei alla consegna di un quantitativo di grano e di uno o due capi di pollame; sei a un quantitativo di grano e a una spalla o frazione di spalla di maiale; uno a 2 staia di grano e alla « custodia » della torre di Montaguto nell'alpe di Vitigliano; uno a due « guardie » nel castello di Pagliericcio o « altrove »; uno alla consegna di 12 staia di grano e di 10 barili di vino; sei alla consegna di quantitativi di spelta o di grano e altri cereali minori – panico, spelta, miglio –, con l'aggiunta in un caso di un paio di capponi e di un terzo di spalla di maiale; venticinque censuari erano tenuti al pagamento di un censo in denaro, da un minimo di 1 denaro a un massimo di 14 soldi (= 168 denari), per complessivi 462 denari (38 soldi e 6 denari), con l'aggiunta in undici casi di pollame e in un dodicesimo di « certi altri servizi »; diciotto al pagamento di un censo in denaro, da un minimo di 1 denaro e mezzo a un massimo di 5 soldi (60 denari), per complessivi 229 denari (19

⁹⁴ *Ibidem*, I, 626-642.

soldi e 1 denaro), nonché a consegne di grano, cereali minori, spalle di porco, pollame e in un caso di 3 « pani azzimi o focacce di frumento ben cotte ». I censi in denaro erano fissati, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, in moneta fuori corso alla fine del secolo XIII (i « denari o soldi pisani vecchi »), e la loro consegna, nel giorno di Santo Stefano, prevedeva generalmente l'offerta al colono che consegnava il censo di un pasto nella « corte » del vescovado in Firenze, probabilmente caduto in disuso perché nella maggior parte dei casi più costoso del censo stesso, anche nell'ipotesi che i denari « vecchi » fossero stati ridotti a denari correnti, a causa della svalutazione della moneta verificatasi nel frattempo. Dieci censuari erano tenuti ancora alla prestazione di giornate lavorative, da un minimo di 1 a un massimo di 5, per complessive 16 « opere personali », 4 « opere manuali » e 2 « opere con buoi », con l'aggiunta in nove casi di censi in denaro, consegne di grano, vino, spalle di maiale, pollame. Sei censuari erano tenuti soltanto alla consegna di spalle o frazioni di spalle di carne di maiale; quattro soltanto alla consegna di pollame. Cinque registi infine contengono soltanto il giuramento di fedeltà di altrettanti coloni, senza l'indicazione delle loro prestazioni ⁹⁵.

Acone:

Nella pieve di San Eustachio in Acone (Pontassieve) su 9 coloni, otto dovevano canoni in grano, da un minimo di 1 staio e mezzo quarto a 8 staia, con una media di 3,18 staia per colono; uno invece doveva soltanto un paio di galline ⁹⁶.

San Niccolò a Vico:

In questa parrocchia (Pontassieve) la maggior parte delle prestazioni erano state convertite in quantitativi di grano. Su 38 censuari contadini e 2 cittadini (membri della potente famiglia dei Visdomini, che amministrava i beni del vescovado in periodo di carenza del vescovo, e che erano tenuti rispettivamente a 6 e a 9 staia di grano, per

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Da 1 a 3	17	31,50
Da 3,9 a 9	11	68,92
Da 11 1/4 a 15	9	112,00
	37	212,42

Media per colono: staia 5,74.

⁹⁵ *Ibidem*, I, 180-89.

⁹⁶ *Ibidem*, II, 902-903.

terreni comprati da coloni della « corte »), trentasette erano tenuti ai seguenti canoni in grano, più in un caso una spalla di maiale: (vedi tabella a pagina precedente).

Dei tre rimanenti, un censuario doveva 3 1/2 staia di grano e 2 1/2 soldi; un secondo 2 staia di spelta e 30 denari; un terzo una « salma di mosto »⁹⁷.

Montefiesole:

Nella parrocchia di San Lorenzo a Montefiesole (Pontassieve) quasi tutte le prestazioni erano state convertite in canoni in grano. Su 55 censuari contadini e 3 cittadini (due membri della famiglia dei Visdomini, uno dei quali aveva comprato da una colona terreni per i quali pagava un censo annuo di 2 soldi e mezzo, l'altro aveva ereditato dalla matrigna, figlia di un « fedele » di Montefiesole, un « podere » gravato dal canone di 2 staia e mezzo di grano; e Neri di Litto dei Pazzi, che aveva ereditato dalla moglie, figlia di un colono di Montefiesole, un « podere » gravato dal canone di 2 staia e mezzo di grano l'anno), 54 erano tenuti a canoni in grano secondo il seguente prospetto:

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Fino a 3 2/3	32	62,04
Da 4 1/3 a 9	16	106,96
Da 10 1/2 a 13 1/2	6	72,00
	54	241,00

Media per colono: staia 4,46.

Fra i suddetti, quattro parenti pagavano inoltre, in solido, un censo di 3 soldi, e uno di essi anche la « decima » dei frutti di un pezzo di terra. Fra i rimanenti quattro censuari, una famiglia era tenuta, oltre al canone di 10 e mezzo staia di grano, alla « decima » dei frutti di due pezzi di terra, uno dei quali di 4 staiora « a seme »; due fratelli al canone di 8 1/3 staia di grano e alla « decima » dei frutti di un pezzo di terra; una famiglia al canone di 3 2/3 staia di grano e a uno « staiolo » di orzo ogni due anni. Un Visdomini infine era tenuto al censo annuo di 2 soldi e mezzo⁹⁸.

Pievecchia:

Nella finitima parrocchia di Santa Lucia a Pievecchia (Pontassieve), invece, molte prestazioni erano ancora di carattere arcaico. Su 35 cen-

⁹⁷ *Ibidem*, II, 846-50; 834.

⁹⁸ *Ibidem*, II, 903-908.

suari, soltanto ventuno dovevano un canone in grano, da un terzo di staio a 18 staia, con l'aggiunta, per 4 censuari in solido, di un censo di 2 soldi e di una gallina ogni sei anni: in totale 160,5 staia di grano, con una media di 7,64 staia per censuario; otto censuari erano tenuti alla prestazione di 3 « opere », una « con buoi », una di « falce » e una di « correggiato », oltre a consegne di grano e talvolta di censi in denaro per la festa di Santo Stefano – per 5 censuari: da un minimo di 12 a un massimo di 34 denari « pisani piccoli » –, di una spalla di carne di maiale e di pollame. Una famiglia doveva 1 staio di grano a staio fiorentino, uno « staiolo pieno » e uno « semipieno », e ogni tre anni, per la vigilia di Natale, un paio di capponi; due censuari rispettivamente a 2 staia o soltanto tre quarti di grano a misura fiorentina e ciascuno a uno « staiolo » di grano « a staio piccolo antico »; tre famiglie infine alla consegna, ogni 3 anni, per la vigilia di Natale, di due paia di capponi. I censuari che avessero consegnato i censi in denaro e il pollame, avevano diritto a ricevere un pasto dalla « corte » vescovile.⁹⁹

Piviere di Campoli:

Nel piviere di Campoli (San Casciano Val di Pesa) quasi tutte le antiche prestazioni erano state convertite fin dal 1236, come abbiamo già visto, in canoni in grano. Su 69 censuari, 67 erano tenuti a consegne di grano secondo il seguente prospetto:

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Fino a 3	34	72,0
Da 3 1/2 a 10	28	160,5
Da 12 a 28	5	106,0
	67	338,5

Media per colono: staia 5,05.

Uno dei suddetti censuari doveva, oltre a 5 staia di grano, anche un paio di capponi. I restanti due censuari dovevano invece, per il loro « podere », soltanto uno o due capponi per la vigilia di Natale¹⁰⁰.

Decimo:

Nel piviere di Santa Cecilia a Decimo (San Casciano Val di Pesa)

⁹⁹ *Ibidem*, II, 842-46.

¹⁰⁰ *Ibidem*, I, 298-301.

su 61 censuari, 56 pagavano canoni in grano, secondo il seguente prospetto:

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Fino a 3 staia	14	27,5
Da 4 a 10 staia	21	132,5
Da 11 a 20 staia	16	239,0
Da 21 a 38 staia	<u>5</u>	<u>130,0</u>
	56	529,0

Media per colono: 9,45 staia.

Due fra i suddetti erano tenuti alla consegna di 2 staia di grano in agosto e di un paio di capponi « pingui » per Natale. Altri due pagavano 3 staia di grano non per il loro « podere », ma per la « metà di una casa con resedio posta al Castello » nella parrocchia di Decimo. Fra i rimanenti censuari, uno doveva 3 orci di mosto in ottobre « per una casa con resedio e chiusura in luogo detto al Castello »; due parenti, ciascuno per la metà di un « podere », dovevano tre « mezzine », pari a mezzo orcio, di mosto nel mese di ottobre e ogni due anni una gallina « pingue »; altri due censuari, ciascuno per il loro « podere », erano tenuti alla consegna rispettivamente di un cappone e di un paio di galline « pingui » per Natale ¹⁰¹.

Fabbrica:

Nella parrocchia di Sant'Andrea a Fabbrica e parrocchie finitime (San Casciano Val di Pesa) tutti i 13 censuari pagavano canoni in grano, secondo il seguente prospetto ¹⁰²:

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Fino a 3	4	9
Da 6 a 10	5	40
Da 16 a 28	<u>4</u>	<u>84</u>
	13	133

Media per colono: staia 10,23.

¹⁰¹ *Ibidem*, II, 751-57.

¹⁰² *Ibidem*, II, 728-29.

Castelfiorentino:

Nel comune di Castelfiorentino i canoni erano i più bassi in assoluto rispetto a tutte le « corti » del vescovado. Su 76 censuari, 51 dovevano nella maggior parte dei casi modestissime consegne di grano:

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CENSUARI	TOTALE GRANO (STAIA)
Da 1/8 di staio a 3	41	52,00
D 3 3/4 a 8 1/2	10	54,25
	51	106,25

Media per censuario: staia 2,8.

Fra i suddetti, nelle « recognitiones » del maggio e giugno 1304 due censuari dovevano, oltre a un quarto di grano, anche la quarta parte di una « albergaria »¹⁰³. Dovevano uno staio di grano anche gli « eredi di Giovanni degli Aglioni da Firenze », « grande e nobile popolano »¹⁰⁴, priore nel 1293. Fra i rimanenti, un censuario doveva 8 staia di grano e 1 staio d'orzo; otto da un mezzo quarto a 3 quarti di grano, di orzo e di spelta, con l'aggiunta, per quattro censuari, da un quarto a mezzo cappone, e per uno, nelle « recognitiones » del 1304, di un quarto di « albergaria »¹⁰⁵; quattro censuari dovevano da 1/8 di staio a 1 staio di orzo; sei censuari fino a 3 1/4 staia fra grano, spelta o orzo, e in un caso anche un paio di capponi; cinque dovevano, « nomine pensionis perpetue », da un minimo di 6 denari a un massimo di 5 soldi. Un coltivatore « ad certum tempus » doveva infine, « per il donicato del vescovo », 150 staia di grano l'anno¹⁰⁶.

Redditi delle chiese:

Oltre che dai censuari, il vescovado riceveva redditi da 51 chiese, in maggioranza pievi e parrocchie dei territori sui quali si estendevano le sue proprietà fondiari¹⁰⁷. Quaranta chiese erano tenute a consegne di grano, come unico censo (31 chiese) o come uno dei componenti il censo complessivo, secondo le seguenti classi di ampiezza:

¹⁰³ *Ibidem*, II, 274, 276.

¹⁰⁴ Dalla *Cronica* dello PSEUDO BRUNETTO LATINI, cit. da N. OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento*, Torino 1962², p. 213n.

¹⁰⁵ LAMI, I, 275.

¹⁰⁶ *Ibidem*, I, 276-78.

¹⁰⁷ *Ibidem*, I, 265-68. Alle chiese elencate in questa sezione del *Bullettone* ho aggiunto quelle di Sant'Andrea a Novoli (San Casciano Val di Pesa) e di San Iacopo a Gricciano (Montespertoli), i cui censi sono elencati in appendice a quelli dei coltivatori di Campoli e di Castelfiorentino: *Ibidem*, II, 877 e I, 274.

CANONI IN GRANO (STAIA)	N. CHIESE	TOTALE GRANO (STAIA)
Fino a 3 staia	11	24,0
Da 4 a 10	11	91,5
Da 11 a 24	7	135,0
Da 48 a 100	<u>5</u>	<u>343,0</u>
	40	593,5

Media per chiesa: staia 14,84.

In un caso la misura era fissata a « staio antico », in un altro a « staio borgense ». Oltre alle predette quantità di grano, le chiese erano complessivamente tenute alla consegna di 24 staia di fave, 24 1/2 staia di spelta, 3 staia di panico, 1 staio di « annona » e mezzo staio di orzo. Inoltre alla consegna di 12 barili di vino, 4 orci di mosto, 19 soldi e 3 denari, 5 spalle e un pezzo (« frustrum ») di carne di maiale, a 2 porci, 8 paia di capponi, 5 galline, 1 pollo, 4 pani e 1 « albergia » per quattro persone.

Queste prestazioni, che secondo la formula più usata erano dovute « a titolo di censo perpetuo », avevano generalmente origine dalla locazione perpetua di terreni, che spesso costituivano l'unico beneficio (« podere ») della chiesa. La maggior parte, se non risalivano alla fondazione della chiesa, avevano origine molto antica. La pieve di San Piero a Vaglia, per esempio, già il 7 febbraio 1143 doveva un censo di 4 moggia di grano, evidentemente a staio antico, che alla fine del secolo XIII erano divenute 3 moggia a staio fiorentino¹⁰⁸.

Nella seconda metà del secolo XII e nei primi decenni del XIII, come era avvenuto con i coloni, censi in denaro e altre prestazioni erano state trasformate in censi in grano. La pieve di San Cassiano in Padule (Vicchio di Mugello), per esempio, che nell'anno decimo di Ottone [IV di Brunswick] (1218) doveva 6 soldi per « alcune terre e diritti che essa tiene dal vescovado », alla fine del secolo XIII consegnava ogni anno un moggio di grano « per certe terre tenute dal vescovado »¹⁰⁹. Altre prestazioni erano invece rimaste immutate.

Molte chiese, citate in atti dei secoli XI-XIII in., e non comprese nell'elenco redatto alla fine del secolo XIII, dovevano avere riscattato i propri censi, a meno che questi non fossero caduti in desuetudine. Alcune altre, non comprese nell'elenco suddetto, compaiono invece

¹⁰⁸ *Ibidem*, I, 248 e 267.

¹⁰⁹ *Ibidem*, I, 243-44; 264, 265.

come censuarie in atti del Dugento e dei primi del Trecento, come quella di San Zanobi a Casignano (Scandicci), che il 13 aprile 1298 ebbe convertiti gli « antichi servizi » in 6 staia di grano e 6 di orzo ¹¹⁰.

In totale, il grano ricavato dal vescovado intorno al 1290 dai 785 censuari tenuti esclusivamente alla consegna di un quantitativo di frumento – calcolando come staia a misura fiorentina anche i quantitativi fissati nei registi a misure più antiche e quindi minori, che forse erano esatti in staia moderne – ammontava a 3.603 staia; alle quali vanno aggiunte non meno di 600 staia ricavate da quei censuari, fra i 233 tenuti a prestazioni varie o a contratti a tempo, che dovevano consegnare anche grano, nonché le circa 600 staia ricavate dalle chiese: in tutto circa 200 moggia. Una cifra che acquista concretezza se confrontata con quella di 800 moggia, necessarie intorno al 1280, secondo Giovanni Villani ¹¹¹, al consumo settimanale di grano di una città come Firenze, che a quell'epoca avrebbe avuto circa 82 mila abitanti ¹¹².

Non tenendo conto degli anni di carestia, uno staio di grano valeva in contado, in una parrocchia a breve distanza da Firenze, dal 1293 al 1295, circa 6 soldi ¹¹³. Il reddito che il vescovado poteva ricavare dal solo grano (4.800 staia circa), si può dunque calcolare, al massimo, a 1.440 lire, una cifra relativamente modesta se confrontata con l'importo della cauzione di 2.000 lire dovuta da ogni magnate secondo le legge sul « sodamento » del 1286; e alla pena, parimenti di 2.000 lire, per una « ferita grave con armi ed effusione di sangue », stabilita per i magnati dagli Ordinamenti di giustizia del 1293 ¹¹⁴.

Al reddito in grano andrebbe aggiunto il reddito delle altre prestazioni, che è impossibile monetizzare, ma che, come abbiamo visto, era relativamente modesto. Dal reddito complessivo andrebbero però detratte le spese di amministrazione e di trasporto sul mercato dei prodotti. Si può pertanto concludere che dai suoi 1.018 censuari e dai cens di 51 chiese, il vescovado percepiva alla fine del secolo XIII un reddito assai modesto, forse irrisorio se confrontato con la rendita complessiva di circa 1.070 aziende, in massima parte di piccole

¹¹⁰ *Ibidem*, I, 259, 260.

¹¹¹ G. VILLANI, *Cronica*, XI, 94.

¹¹² N. RODOLICO, *La democrazia fiorentina nel suo tramonto (1378-1382)*, ed. anastatica, Roma 1940, p. 15.

¹¹³ A. CASTELLANI, « Secondo libricciolo di crediti di Bene Bencivenni », in *Nuovi testi fiorentini del Dugento*, Firenze, 1952, vol. I, pp. 430, 432, 433, 434, 441, 444, 449, 450.

¹¹⁴ G. SALVEMINI, *Magnati e popolani*, cit., pp. 112 e 146.

e talvolta minime dimensioni, ma non di rado anche medie e grandi, condotte a mezzadria o concesse in affitto a breve termine. Ma per riscattare il dominio utile di una così rilevante quantità di terreni, sarebbe stato necessario l'impiego di capitali enormi, di cui il vescovado non poteva disporre, come sarà chiaro più avanti.

Come nella « corte » di Monte di Croce, in cui il fenomeno è lungamente analizzato dall'autore di questo libro anche sulla scorta di atti notarili, in quasi tutte le altre si verifica, in misura maggiore o minore, nella seconda metà del XIII secolo e nei primi decenni del XIV, l'emigrazione a Firenze di numerosi coloni, che mantengono il dominio utile del loro « podere » nella parrocchia di origine, e l'acquisto da parte di fiorentini di tutti i ceti di terreni già appartenuti a coloni. Per limitarci ad alcuni esempi relativi a famiglie del patriziato fiorentino, tale è il caso di messer Giovenco di messer Neri « Bardelle » degli Arrigucci, che aveva acquistato, in parte o in « toto », i « poderi » di tre coloni di Vaglia, e non ne corrispondeva i canoni al vescovado ¹¹⁵; degli eredi di Rosso Bacherelli, che tenevano un « podere » a Santa Maria Argiano (San Casciano Val di Pesa), già venduto da un colono a due membri della famiglia Visdomini ¹¹⁶; di Gianozzo di messer Umberto dei Cavalcanti, che era entrato in possesso di un « podere » e di mezza casa nella parrocchia di Santa Cecilia a Decimo ¹¹⁷ (San Casciano Val di Pesa); di Lapo di messer Neri dei Visdomini, della famiglia che amministrava i beni del vescovado in tempo di vacanza del vescovo, podestà vescovile della « corte » di Montefiesole nel 1302, che aveva comprato due « poderi » da due fratelli coloni della pieve di Valcava ¹¹⁸ (Borgo San Lorenzo); dei Visdomini già ricordati come censuari nelle « corti » di Vico e Montefiesole; e così via.

Anche il ritorno al vescovado del dominio utile di una parte dei terreni già censuari, e le nuove forme di conduzione adottate per questi terreni, seguono con qualche variazione le linee tracciate dall'autore di questo libro per Monte di Croce. Gli affitti « a tempo determinato », per periodi di 20-30 anni, ma anche di 15, di 10 o più brevi, cominciano verso la metà del XIII secolo. Dopo un affitto isolato per 30 anni di « un casolare o piazza » posta nel borgo di Pagliericcio (Vicchio di Mugello) del 1227 ¹¹⁹, il 15 marzo 1241 il vescovo Ardingo

¹¹⁵ LAMI, II, 900-901.

¹¹⁶ *Ibidem*, II, 753.

¹¹⁷ *Ibidem*, II, 751, 752.

¹¹⁸ *Ibidem*, I, 626; II, 829-30.

¹¹⁹ *Ibidem*, I, 164.

concesse in affitto per 8 anni a Guido di Gianni da Culcelli e ai figli « certe terre e possessioni con resedio » poste nella « curia » di Culcelli « o della Pila » (Borgo San Lorenzo) per il canone annuo di un moggio di grano « per sette raccolte prossime future » e « anche l'antico servizio » di 1 e 3/4 di staio « borgense »¹²⁰. E il 27 settembre 1259 il vescovo Giovanni affittò per 25 anni al pievano della pieve di San Martino a Sesto, per l'altissimo canone di 9 moggio di grano (216 staia), « più pezzi di terra e più casolari del vescovado posti nel castellare e corte di Sesto »¹²¹ (Sesto Fiorentino).

La più antica locazione a mezzadria, già citata (cfr. p. XVII), è del 16 novembre 1213, e non prevedeva alcuna scadenza. La seconda, a tempo determinato (« in certo termino »), relativa a un pezzo di terra concesso a un coltivatore di Pagliericcio (Vicchio di Mugello), è del 15 marzo 1259¹²². La terza, relativa a « un pezzo di terra vignata » posta nella parrocchia di San Martino al Vescovo (San Casciano Val di Pesa) è del 15 novembre 1310¹²³. Un altro atto, del 4 luglio 1320, si riferisce a una « casa e resedio con corte nel popolo di Santa Lucia alla Pievecchia, luogo detto Piano », già tenuta da un emigrato, Rosso da Piano, spadaio in Firenze nella via Nuova¹²⁴. I rimanenti quattro o cinque atti si riferiscono alla « corte » di Monte di Croce.

Diverse signorie fondiarie, fra gli ultimi decenni del XIII secolo e nel corso del successivo o dei successivi, riuscirono a riscattare il dominio utile delle antiche proprietà censuarie, in qualche caso quasi per intero, nella maggior parte dei casi più o meno parzialmente, lasciando in mano ai proprietari cittadini i beni che questi erano riusciti ad acquistare dai coloni, e ai coloni immigrati in città parte degli antichi terreni di dominio diretto. Fra le prime può essere citata la signoria di Poggialvento (Tavarnelle Val di Pesa), di proprietà del monastero di Passignano, la signoria di San Bartolomeo a Montalto (Pontassieve, a sud-est di Monte di Croce), quelle di Carza e di Montecaroso (San Piero a Sieve-Borgo San Lorenzo) della badia di Buonsollazzo, quella di San Piero a Ema (Bagno a Ripoli) del monastero di San Miniato a Monte presso Firenze, e altre minori. Fra le seconde, la signoria fondiaria di Passignano (Tavarnelle Val di Pesa), dell'omonimo monastero, quella di San Martino La Palma (Scandicci) del monastero

¹²⁰ *Ibidem*, II, 812: a p. 811 un altro regesto parla invece, per il moggio di grano, di « affitto perpetuo ».

¹²¹ *Ibidem*, II, 766.

¹²² *Ibidem*, I, 164.

¹²³ *Ibidem*, II, 750-51.

¹²⁴ *Ibidem*, I, 60.

di Settimo, quella nel piviere di Spaltenna (Gaiole e Radda in Chianti) e zone viciniori del monastero di Coltibuono, di certe isole degli antichi domini del monastero di Vallombrosa (Reggello), e altre minori. Più numerose furono invece le signorie fondiarie che non riuscirono a superare la crisi dei secoli XII-XIII¹²⁵.

Se per la singola « corte » di Monte di Croce si pone il problema di una eventuale « riconquista vescovile », sulla quale l'autore di questo libro scrive pagine molto equilibrate e aderenti alla realtà, per il complesso delle proprietà vescovili l'ipotesi sarebbe stata irrealistica, per l'estensione stessa delle proprietà passate precedentemente in rassegna e per il numero complessivo dei censuari che le tenevano in affitto perpetuo, pari a 1.018.

Il solo riscatto della citata « corte » di Poggialvento, che nel 1277 contava 40 coloni, comportò per il monastero di Passignano, fra il 1279 e il 1356, circa 110 atti di compravendita o di altra natura¹²⁶, nei quali furono profusi capitali di notevole entità, non solo per il riscatto delle terre censuarie, ma anche per l'organizzazione in unità poderali dei terreni acquistati, che a sua volta necessitava di ulteriori investimenti per la ristrutturazione delle case coloniche, l'acquisto di bestiame e le anticipazioni, spesso a fondo perduto, ai nuovi affittuari o mezzadri. E nel 1356 non tutto il territorio dell'antica « corte » si trovava ancora nelle mani del monastero! Data la progressiva difficoltà di distinguere, col passare del tempo, gli antichi beni censuari dai cosiddetti beni allodiali degli ex coloni, sottoposti ad ogni generazione a cambiamenti di proprietà e a frequenti ristrutturazioni fondiarie, il riscatto doveva estendersi a tutti i beni dei coltivatori abitanti nell'antica « corte ».

In proporzione, analoghe operazioni estese a tutte le proprietà vescovili avrebbero ingoiato capitali superiori a tutte le entrate fiscali dello Stato fiorentino.

Dopo i primi decenni del Trecento, il vescovado riacquistò nel corso dei secoli parte dei suoi domini diretti, riuscendo a riorganizzarli in unità poderili moderne, ma molti altri ne alienò a proprietari cittadini, spesso legati da rapporti di parentela o di altro genere con i vescovi, che si avvicendarono nella sede fiorentina. I « poderi » censuari rimasti in mano ai coltivatori, benché falciati dall'emigrazione in città degli elementi più agiati e più intraprendenti della popolazione contadina, e dalle vendite ai cittadini da parte dei coltivatori caduti

¹²⁵ Su questa materia mi riservo di soffermarmi nel II vol. di E. CONTI, *La formazione*, cit.

¹²⁶ E. CONTI, *La formazione*, cit., I, pp. 291-92, 295-305, 313-19.

in miseria, erano ancora numerosi nel Quattro e Cinquecento, come dimostrano le percentuali più alte della « proprietà contadina » agli inizi del Cinquecento in alcuni pivieri, in cui le proprietà vescovili erano concentrate nel secolo XIII¹²⁷.

Una serie di 24 volumi manoscritti *in folio*, compilata alla fine del Settecento ed intitolata *Indice storico-economico del vescovado*, riassume dai documenti di « recognizione », compravendita, locazione, ecc. redatti dal XIV secolo in poi, le vicende dell'enorme patrimonio fondiario già passato in rassegna. I volumi XXIII e XXIV (Doccia) e in parte il volume III (Montefiesole e Doccia) contengono le vicende successive dei beni e in parte dei censuari di Monte di Croce. Purtroppo l'autore di questo volume non se ne è potuto servire, perché quei manoscritti dell'Archivio vescovile sono rimasti esclusi dalla consultazione negli ultimi anni.

ELIO CONTI

Firenze, aprile 1984.

¹²⁷ IDEM, *La formazione*, cit. II, parte 2^a, pp. 395-411.

